

N. 159100 di Repertorio N. 50113 di Raccolta

12/6/2023

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno 12 (dodici) del mese di giugno
in Imperia, Piazza Rossini numero 6, alle ore diciotto e minuti
dieci.

Innanzi a me Avvocato FRANCO AMADEO, Notaio in Imperia, iscritto
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e
Sanremo, è comparso il signor:

SOLAINI MASSIMO, nato a Roma (RM) il 26 giugno 1960, residente
a Imperia (IM), Via Privata Giovanni Ruffini n. 14.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, agendo come mi dichiara nella sua qualità di Presidente
della associazione denominata **"ASSOCIAZIONE SOCIETA' DI SAN
VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE IMPERIA"**, con sede in
Imperia (IM), Via Verdi n. 14, Codice Fiscale: 91040700089,
associazione priva di personalità giuridica, mi richiede di
redigere il verbale di assemblea straordinaria della predetta
associazione.

Aderendo alla fattami richiesta io Notaio dò atto di quanto
segue e cioè:

- assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'articolo 29.9
del vigente statuto il predetto signor ^{di} SOLAINI MASSIMO, il quale
constata e dà atto:



- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'articolo 28.4 del vigente statuto in questo luogo e giorno in seconda convocazione alle ore 17 (diciassette) e minuti 30 (trenta);

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- che sono presenti in proprio e per delega numero 55 (cinquantacinque) associati su un totale di numero 80 (ottanta) associati aventi diritto al voto, di cui il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità, la legittimazione e le deleghe che vengono trattenute agli atti dell'associazione, e come indicati nell'elenco che, previa sottoscrizione per l'inserzione della comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane dalla comparente, meco Notaio consenziente;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Adozione nuovo testo di statuto associativo in conformità al D. Lgs. 117/2017 e deliberazioni inerenti e conseguenti ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS".

Il Presidente dell'assemblea signor SOLAINI MASSIMO, con riguardo all'ordine del giorno, ricorda e riferisce all'assemblea quanto segue:

- che l'Associazione venne costituita il 30 novembre 2011 con atto a rogito del Notaio Franco Amadeo di Imperia N. 145603 di

Repertorio e N. 39003 di Raccolta, registrato a Imperia il 15

Dicembre 2011 al n. 4540/1T, con lo scopo di promuovere

l'assistenza sociale e socio sanitaria, la beneficenza, la

formazione e la tutela dei diritti civili;

- che lo statuto dell'associazione è stato successivamente

modificato con deliberazione dell'assemblea degli associati

verbalizzata con atto a rogito del Notaio Marta Re di Imperia

in data 29 ottobre 2020 N. 943 di Repertorio e N. 758 di

Fascicolo, registrato a Imperia il 3 novembre 2020 al n.

2922/1T;

- che in seguito alla riforma del Terzo Settore (D.Lgs.

117/2017) e intendendo l'Associazione acquisire la qualifica di

Ente del Terzo Settore con personalità giuridica ai sensi

dell'articolo 22 comma 1 bis del Codice del Terzo Settore, si

rende necessaria l'adozione di un testo di statuto conforme alle

norme del Codice del Terzo Settore stesso;

- che, essendo peraltro ormai pienamente operativo il Registro

Unico del Terzo Settore (RUNTS), opera il meccanismo di

riconoscimento della personalità giuridica previsto dall'art.

22 del Codice del Terzo Settore.

A questo punto il Presidente dichiara di aver conferito incarico

al Dottor Stefano Gandolfo, Revisore iscritto nell'apposito

registro tenuto dal Mef al N. 26312, per la redazione della

relazione di stima del patrimonio dell'Associazione e che dalla

relazione di stima predisposta dal perito suddetto, asseverata



con giuramento innanzi a me Notaio, in data odierna, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione per l'inserzione della comparente e di me Notaio, omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane dalla comparente, risulta sussistere un patrimonio netto, determinato sulla base dei documenti contabili/patrimoniali aggiornati alla data del 31 marzo 2023, di Euro 114.606,08 (centoquattordicimilaseicentosei virgola zero otto).

Il Presidente a questo punta illustra le modifiche statutarie proposte ai fini di cui sopra precisando che dette modifiche sono state previamente autorizzate dalla Federazione Nazionale Italiana.

Dopo di che viene data lettura del testo integrale del predetto Statuto aggiornato che sostituisce integralmente lo statuto vigente.

Udita la proposta del Presidente dell'Assemblea e Presidente del Consiglio di Amministrazione signor SOLAINI MASSIMO, l'assemblea quindi, con votazione palese per alzata di mano, all'unanimità, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera

- di approvare e di adottare il nuovo testo di statuto sociale nel testo proposto dal Presidente e del quale è stata data lettura;

- di autorizzare il Presidente dell'Associazione ad apportare

alle odierne delibere ed all'allegato statuto le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dall'Autorità competente ;

- di dare mandato al Presidente per l'espletamento di ogni adempimento necessario richiesto dagli Uffici preposti alla gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- di dare mandato al Notaio verbalizzante per i depositi richiesti dalla normativa di cui al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS nella Sezione "ODV - ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO";
- di dare mandato al Presidente per compiere tutti gli atti e operazioni conseguenti e necessari per dare esecuzione alle delibere di cui sopra.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea mi consegna il testo integrale e aggiornato del nuovo statuto sociale che, sottoscritto per l'inserzione dalla comparente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "C" quale sua parte integrante e sostanziale, omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane dal comparente stesso.

Io Notaio attesto, sulla base della Relazione di Stima che si trova allegata al presente verbale sotto la lettera "B", la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'articolo 22 comma 4 del D. Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto

la parola il presidente dell'assemblea dichiara sciolta

l'assemblea essendo le ore diciannove e minuti uno.

Il comparente richiede l'esenzione dall'imposta di registro e

dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 3/7/2017

n. 117, commi 3 e 5.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto

al comparente che lo approva e lo sottoscrive unitamente a me

Notaio essendo le ore diciannove e minuti quarantacinque.

Consta di due fogli in parte dattiloscritti da persona di mia

fiducia e in parte scritti di mio pugno su pagine sei.

Firmato: Solaini Massimo

FRANCO AMADEO Notaio.

ALLEGATO "A" AL N° 50413 DI RACCOLTA

N°	Cognome/Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Presente/improprio	Delega a
1	Solaini Massimo	Roma	26/06/1960	SI	
2	Montali Giuseppina	Cipressa	21/09/1945	SI	
3	Raineri Marco	Imperia	12/09/1954	SI	
4	Ballon Baldi Anna Maria	Imperia	04/08/1966	SI	
5	Tranchina Lepre Sara	Imperia	16/03/1962	SI	
6	Grasso Roberto	Albenga	23/09/1983	SI	
7	Ricci Michele	Imperia	13/10/1942	SI	
8	Novaro Marisa	Imperia	05/08/1951	SI	
9	Aberashu Tegu Maru	Arsi (Etiopia)	02/11/1972	SI	
10	Garello Pierluigi	Bagnolo Piemonte	29/07/1953	SI	
11	Ventimiglia Massimo	Imperia	12/07/1961	SI	
12	Solaini Simonetta	Imperia	02/07/1957	SI	
13	Papalia Giovanni	Seminara	09/05/1957	SI	
14	Cassiano Marianonietta	Viola	14/07/1964	SI	
15	Fioccia Gianfranco	Loano	27/01/1964	SI	



Solaini Massimo



N	Cognome Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Presente in proprio	Delega a
16	Pagani Annarosa	Imperia	24/12/1942	Sì	
17	Prando Rosanna	Savona	17/04/1959	Sì	
18	Viale Cristina	Imperia	06/03/1966	No	Ricci Michele
19	Abete Marco	Imperia	20/05/1961	No	Ricci Michele
20	Bonzano Guido	Imperia	09/10/1952	No	Ricci Michele
21	Mari Curiotti	Alba	04/03/1964	No	Solaini Massimo
22	Ferrari Ermanno	Imperia	08/02/1979	No	Solaini Massimo
23	Gallo Alessandra	Imperia	03/09/1962	No	Solaini Massimo
24	Marina Amadeo	Imperia	27/06/1963	No	Sara Lepre Tranchina
25	Traverso Paola	Genova	04/05/1962	No	Sara Lepre Tranchina
26	Amadeo Claudia	Imperia	15/01/1966	No	Sara Lepre Tranchina
27	Sasso Leonardo	Santa Maria Del Cedro	04/01/1965	No	Raineri Marco
28	Tintabona Sebastiano	Imperia	09/07/1957	No	Raineri Marco
29	Tortello Silvio	Imperia	04/11/1960	No	Raineri Marco
30	Tranchina Marina	Imperia	14/09/1959	No	Novaro Marisa



Solaim Massimo



N.	Cognome Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Presente in proprio	Delega a
31	Vassallo Giovanni	Imperia	13/02/1958	No	Novaro Marisa
32	De Grada Maria Grazia	Imperia	10/01/1948	No	Novaro Marisa
33	Ferraris Luigi	Ventimiglia	21/02/1944	No	Ventimiglia Massimo
34	Bonello Antonella	Imperia	28/07/1982	No	Ventimiglia Massimo
35	Claveri Piero	Pieve di Teco	12/07/1954	No	Ventimiglia Massimo
36	Ferri Maurizio	Imperia	14/01/1966	No	Grasso Roberto
37	Sicardi Alberto	Imperia	27/04/1950	No	Cassiano Marianonietta
38	Rosso Silvia	Albenga	23/09/1965	No	Grasso Roberto
39	Gullo Laura Anna	Imperia	28/05/1983	No	Solaini Simonetta
40	Bagnoli Serena	Imperia	26/02/1992	No	Solaini Simonetta
41	Alessandri Mirella	Imperia	28/01/1947	No	Solaini Simonetta
42	Cavillotti Emilia	Imperia	24/07/1947	No	Fioccia Gianfranco
43	Inciso Franca	Savona	07/08/1965	No	Fioccia Gianfranco
44	Oddo Marino	Imperia	20/03/1958	No	Fioccia Gianfranco
45	Pagani Carla	Imperia	17/04/1947	No	Prando Rosanna

N.	Cognome Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Presente in proprio	Delegata
46	Ricca Maura	Imperia	09/05/1962	No	Prando Rosanna
47	Schiavi Rosella	Sanremo	03/05/1968	No	Prando Rosanna
48	Piccinini Vincenza	Imperia	22/02/1982	No	Ballon Baldi Anna Maria
49	Amoretti Giorgi Paola	Imperia	29/09/1947	No	Ballon Baldi Anna Maria
50	Capacci Cristina	Savona	07/08/1965	No	Ballon Baldi Anna Maria
51	Acquarone Fulvia	Imperia	19/01/1959	No	Pegani Anna Rosa
52	Corradi Apollo	Salo	26/04/1946	No	Pegani Anna Rosa
53	Ferrari Elisabetta	Imperia	09/06/1963	No	Papalia Giovanni
54	Lepre Dino	Imperia	15/01/1962	No	Montali Giuseppina
55	Sciaglione Roberto	Imperia	12/01/1950	No	Papalia Giovanni

Solami Massimo

[Handwritten signature]



ALLEGATO "B" AL N° 501/3 DI RACCOLTA

Dottor Stefano Gandolfo



ATTESTAZIONE

SULLA SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO MINIMO

Art 16 DM 15/9/2020 n. 106 Art. 22 c. 4 del D. Lgs. 3/07/2017 n 117

ASSOCIAZIONE "SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI IMPERIA"



Solami Massim

Stefano Gandolfo



Dottor Stefano Gandolfo

1. Motivo ed oggetto dell'incarico

Il sottoscritto DOTT. Stefano Gandolfo, dottore commercialista in Imperia con studio in Via Vittorio Alfieri 10, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabile di Imperia al n. 26 di matricola, Revisore Contabile ai sensi del D. Lgs. 27/1/1992 n. 88 del DPR 20/11/1992, nominato con DM 12/4/1995 Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/4/1995, è stato incaricato

Dal Signor Massimo Solaini nato a Roma (RM) 26 giugno 1960, residente a Imperia (IM) via Privata Giovanni Ruffini 11, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE IMPERIA" di procedere ad una stima del patrimonio dell'associazione al fine di riscontrare la sussistenza del requisito del patrimonio minimo di euro 15.000,00 previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. Data di riferimento della stima

Il valore della stima del patrimonio della "ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE IMPERIA" è stato determinato in riferimento alla data del 31 marzo 2023. A tale riguardo, si precisa che successivamente a tale data, non si sono verificati eventi – diversi da quelli relativi al normale svolgimento dell'attività dell'associazione – che abbiano inciso in modo significativo sul valore del patrimonio oggetto della presente relazione di stima.

3. Introduzione

L'Associazione Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Imperia, associata alla Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Nazionale Italiano, è composta da quattro gruppi territoriali chiamati Conferenze:

Conferenza Nostra Signora Assunta dei Piani;

Conferenza San Giovanni Battista Oneglia;

Conferenza Porto Maurizio;

Conferenza Pieve di Teco.

Si tratta di un'associazione di volontariato che persegue attività di interesse generale per il perseguimento, senza



scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così individuate dall'art. 5 dello Statuto (lettere

A - I - L - M - R - U - V - W - Z dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore)

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Con l'approvazione del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) le associazioni, al fine ottenere l'iscrizione al RUNTS devono adeguarsi alla nuova normativa rendendo lo statuto rispondente al dettato legislativo ed attestando l'esistenza di un patrimonio non inferiore ad euro 15.000,00.

Dottor Stefano Gandolfo

In questo contesto si inserisce l'incarico ricevuto dal Presidente Massimo Solaini di procedere alla valutazione del patrimonio dell'associazione attestandone la rispondenza ai requisiti minimi previsti dall'articolo 20 comma 4 del D. lgs. N. 117 del 3/7/2017.

Attività svolta

Il sottoscritto ha contatto il Presidente signor Massimo Solaini per farsi relazionare circa l'attività svolta dall'ente, la sua struttura organizzativa amministrativa contabile e sull'entità del suo patrimonio chiedendo che gli fossero messi a disposizione i documenti contabili degli ultimi due esercizi chiusi oltre ad i documenti relativi al periodo 1/1/2023 31/3/2023.

A seguito da quanto emerso dal colloquio e dai riscontri effettuati risulta quanto segue.

L'associazione ha la propria sede in Imperia Via Verdi 14 nei locali delle Opere Parrocchiali di Porto Maurizio presso cui è ospitata gratuitamente senza che gravi sull'associazione alcun onere di gestione. L'associazione non si avvale dell'attività di lavoratori dipendenti né di altre forme di collaboratori remunerati, ma svolge la propria attività unicamente attraverso l'apporto dei propri associati. Il Presidente inoltre dichiara che l'Associazione Società' di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Imperia non possiede né beni immobili né beni mobili, non ha crediti o debiti di alcuna natura, né vi sono in corso cause o contenziosi in cui sia parte l'associazione. L'unica attività patrimoniale dell'Associazione è costituita da denaro in parte depositato su 3 conti correnti bancari ed in parte presso le casse di due conferenze come dal prospetto sopra riportato.

Intestatario Conto Corrente	Banca	n C/C	31/03/2023
Ass.ne Soc. S Vincenzo De Paoli Cons. Centrale Imperia	Unicredit	102614864	10.002,14
Ass.ne Soc. S Vincenzo De Paoli/Conferenza Porto M.	Unicredit	102009331	85.774,79
Associazione Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Conferenza Oneglia	BPER	47227286	16.835,41
Cassa Conferenza Porto Maurizio			1.793,74
Cassa Conferenza Oneglia			200,00
Totale al 31 marzo 2023			114.606,08

Il sottoscritto non è stato in grado di effettuare un riscontro puntuale sull'eventuale esistenza di crediti e/o debiti o la proprietà di beni mobili in quanto l'associazione ha entrate inferiori a 220.000 ed ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, che disciplina il contenuto del bilancio degli enti del Terzo settore ("ETS"), è tenuta a redigere

Stefano Gandolfo



Dottor Stefano Gandolfo

un semplice rendiconto di cassa.

Questo implica che non sono presenti scritture contabili complesse ma unicamente prime note cassa.

Per quanto riguarda l'eventuale proprietà di immobili da un controllo presso l'agenzia delle entrate non è risultata la proprietà né di terreni né di fabbricati come dichiarato nei rendiconti finanziari esaminati del 2021 e 2022.

Dall'esame del giornale di cassa o prima nota cassa del 2021 e 2022 ho constatato come l'ente non abbia mai eseguito alcun tipo di acquisto di beni né abbia sostenuto spese per utenze affitti o effettuato o pagamenti a collaboratori.

Le entrate registrate nel 2021, 2022 e sino al 31/3/2023 sono risultate pari ad euro 37.645,56 nel 2021, 64.554,80 nel 2022, 9.035,00 nel 2023 (1/1 - 31/3) e sono costituite da donazioni di privati e da contributi di enti.

In base a quanto sopra esposto, alla luce dei documenti esaminati e delle dichiarazioni rilasciate dal presidente ho accertato che il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE "SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI IMPERIA" è pari, alla data del 31 marzo 2023, ad € 114.606,08 formato unicamente

da denaro e deposita su conti correnti e presso le casse come dal prospetto riportato a pagina 4

7. Conclusioni

Il sottoscritto, in ossequio alla previsione di cui all'art. 22 comma 4 del D. lgs. 117 del 3/7/2017, attesta che il patrimonio dell'Associazione Società' di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Imperia è costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000,00 euro.

Imperia 12 giugno 2023

Il Perito

dott. Stefano Gandolfo

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA



 Anno duemilaventitre, il giorno 12 (dodici) del mese di giugno in Imperia, Piazza Rossini numero 6.

Innanzi a me Avvocato FRANCO AMADEO, Notaio in Imperia, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo, è comparso il signor:

GANDOLFO STEFANO, nato a Imperia (IM) il 31 maggio 1955, residente a Imperia (IM), Via Gibelli n. 13,

Codice Fiscale GND SFN 55E31 E290Y,

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi ha presentato la relazione peritale che

precede chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla fattami richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

Del presente verbale ho dato lettura al comparente.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia su una pagina.

Stefano Gandolfo

[Signature]



**STATUTO DELL'ODV SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
CONSIGLIO CENTRALE DI IMPERIA**



**CAPITOLO I
PARTE GENERALE**

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E NATURA

- 1.1 È costituita l'“ODV Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Imperia”, con sede in Imperia, Via Verdi n. 14, denominata in seguito, per brevità, “Consiglio Centrale”, avente natura di Associazione di Volontariato.
- 1.2 La Società di San Vincenzo De Paoli è una organizzazione di laici cattolici fondata a Parigi nel 1833, costituitasi in Italia nel 1842.
- 1.3 È apartitica e non persegue alcun fine di lucro.
- 1.4 Il suo funzionamento è improntato ai principi di sussidiarietà e di democraticità.
- 1.5 L'Organizzazione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Non è prevista la partecipazione di enti associati.

Art. 2 DURATA DEL CONSIGLIO CENTRALE

La durata del Consiglio Centrale è illimitata.

Art. 3 STRUTTURA E AMBITO TERRITORIALE

- 3.1 Il Consiglio Centrale di Imperia, esperita con successo la procedura di ammissione, fa parte della Federazione Italiana “Società di San Vincenzo De Paoli ODV”, la quale, a sua volta, fa parte della Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli.
- 3.2 Il Consiglio Centrale si articola in gruppi, da sempre chiamati “Conferenze”, compresi nel territorio della Provincia di Imperia.
- 3.3 Presso la sede del Consiglio Centrale e quella della Federazione Nazionale è depositato l'elenco delle sedi di tutte le articolazioni del Consiglio Centrale.

Art. 4 FINALITÀ

Il Consiglio Centrale si propone di:

- a) rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignità, mediante l'impegno concreto, personale diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi necessari, per la rimozione delle cause e delle situazioni di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive, in un cammino di sempre maggior giustizia;
- b) accompagnare i propri membri in un cammino di fede attraverso l'esercizio della carità;
- c) perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in collaborazione con tutti gli Enti pubblici territoriali, tramite le attività specificate nell'articolo 5;
- d) sostenere le proprie Conferenze nel perseguimento delle finalità sopra descritte.

Art. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

5.1 Nessuna opera di carità è estranea al Consiglio Centrale.

- 5.2 Le attività di interesse generale esercitate in via principale sono quelle indicate alle lettere A-I-L-M-Z R-U-V-W-Z dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e cioè:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



Solaimi Massimo

1 Solaimi Massimo

- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 5.3 Il Consiglio Centrale potrà esercitare attività diverse da quelle indicate all'articolo 5.2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse. Tali attività saranno individuate dall'Assemblea.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI E LORO AMMISSIONE

6.1 Sono soci del Consiglio Centrale coloro che, condividendone gli scopi ed accettando il presente Statuto, vivono nella Conferenza la vita di preghiera, di formazione e di azione propria della Società di San Vincenzo De Paoli, partecipando alle riunioni della stessa e privilegiando il contatto personale con chi soffre.

6.2 Potranno essere soci anche i minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni. Essi godranno degli stessi diritti previsti per i soci maggiorenni all'art. 6.5, ma non potranno essere eletti ad alcuna carica. Potranno ricevere incarichi particolari, specie in ambito giovanile.

6.3 L'ammissione dei nuovi soci, su domanda del richiedente, viene deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Ufficio di Presidenza. Il nuovo socio dovrà effettuare un periodo di formazione, predisposto dalla propria Conferenza o dal Consiglio Centrale.

6.4 L'Ufficio di Presidenza deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato di Conciliazione di cui all'art. 39 del presente Statuto.

6.5 L'appartenenza al Consiglio Centrale viene meno per dimissioni volontarie, o per espulsione.

6.6 I soci hanno diritto, sia nella propria Conferenza che nel Consiglio Centrale, di:

- a) eleggere il Presidente, le altre cariche associative ed organi sociali;
- b) approvare il rendiconto economico-finanziario o il bilancio con le rispettive relazioni annuali;
- c) decidere le scelte operative;
- d) esaminare tutti i libri sociali, recandosi ove gli stessi si trovano, previo appuntamento con il Tesoriere.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, continuativo, volontario e gratuito senza fine di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.2 Il loro comportamento, all'interno ed all'esterno del Consiglio Centrale, deve essere animato dallo spirito di carità cristiana e di solidarietà umana.

7.3 Le visite a coloro i quali si trovano nel bisogno debbono essere fatte, per quanto possibile, nel loro ambiente, con amicizia, rispetto, cordialità, comprensione ed affetto, preoccupandosi anche delle loro necessità morali, psicologiche e spirituali.

7.4 I soci debbono tenere un comportamento privato coerente con i principi ispiratori del Consiglio Centrale.

7.5 Ogni socio contribuisce annualmente alle spese per il funzionamento societario a qualsiasi livello, versando la quota associativa nella misura deliberata.

- 7.6 Nessun socio potrà utilizzare il nome del Consiglio Centrale per iniziative che non siano deliberate dagli organi competenti.
- 7.7 I soci per lo svolgimento della propria attività sono tenuti a seguire corsi di formazione e di aggiornamento.
- 7.8 Ogni socio annualmente rinnoverà pubblicamente la promessa di servire i poveri e vivere la vita di Conferenza.

Art. 8 VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

- 8.1 Le prestazioni dei soci e dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- 8.2 Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni prevalentemente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso, devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- 8.3 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale si svolge la propria attività volontaria.
- 8.4 L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
- 8.5 L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 8.6 Eventuali persone che volontariamente e gratuitamente vogliono collaborare con l'associazione svolgendo attività pratiche non dovranno versare la quota sociale non avranno alcuno dei diritti specificati all'art. 7.6, non parteciperanno alle riunioni di Conferenza, non effettueranno la visita domiciliare e non saranno eleggibili ad alcuna carica sociale. Il Consiglio Centrale provvederà alla loro copertura assicurativa.

Art. 9 SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DEI SOCI

- 9.1 Chi non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome del Consiglio Centrale, potrà essere esonerato, in via cautelare, dai servizi in seno allo stesso, sospeso da tutte le sue funzioni ed eventualmente espulso, e non potrà agire in nome del Consiglio Centrale in nessuna circostanza.
- 9.2 Il Presidente della Federazione Nazionale, sentito il Presidente del Consiglio Centrale, assunte le opportune informazioni e sentite le parti interessate, sospende cautelativamente il socio, informa subito il Presidente del Consiglio Centrale perché attivi la necessaria procedura e informa il Presidente della Confederazione Internazionale entro quindici giorni.
- 9.3 Il socio sospeso potrà richiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, che il suo caso sia esaminato dal Comitato di Conciliazione, che deciderà a maggioranza, dopo aver consentito all'interessato di esporre le sue ragioni. Potrà inoltre, nello stesso termine di 60 giorni ricorrere al Presidente Generale Internazionale, dopo la decisione del Comitato di Conciliazione o in alternativa al ricorso stesso.
- 9.4 Il Comitato di Conciliazione o il Presidente Generale Internazionale potranno revocare la sospensione o trasformarla in espulsione definitiva.
- 9.5 Il socio che sia receduto o sia stato sospeso od espulso non può pretendere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio del Consiglio Centrale.

Art. 10 SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DELLE CONFERENZE

- 10.1 Analogamente a quanto previsto nell'articolo precedente, la Conferenza che non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome del Consiglio Centrale, può essere sospesa in via cautelare e poi espulsa dalla stessa.
- 10.2 Si applicano le procedure e le modalità previste all'art. 9.
- 10.3 La Conferenza sospesa dovrà consegnare al Consiglio Centrale la propria lettera di aggregazione, l'archivio, i libri verbali e contabili, il residuo di cassa e tutte le proprie disponibilità patrimoniali.

Solaini Massimo

Art. 11 RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

11.1 Il Consiglio Centrale si avvale per la propria attività di:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) attività diverse di cui all'articolo 5.3.

11.2 A tutti i livelli del Consiglio Centrale verranno tenuti il registro delle entrate e uscite. Il Consiglio Centrale dovrà predisporre il rendiconto finanziario o il bilancio annuale a seconda del volume delle proprie entrate, come previsto all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio di previsione. I registri sono conservati nelle rispettive sedi o in altro luogo idoneo deliberato dal Consiglio Centrale o dalle Conferenze.

11.3 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; il relativo rendiconto finanziario o bilancio dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

11.4 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

11.5 L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 12 DESTINAZIONE DELLE RISORSE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

12.1 Le risorse economiche raccolte da una Conferenza o dal Consiglio Centrale sono destinate ai "Poveri" e pertanto debbono essere utilizzate direttamente o indirettamente a loro favore. Possono essere accantonate solo in funzione di un preciso progetto o di ben individuate spese e comunque non a fini speculativi.

12.2 Ogni articolazione del Consiglio Centrale è tenuta, in base ai propri mezzi, a contribuire alle necessità delle altre. Il Consiglio Centrale potrà chiedere alle Conferenze di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altre Conferenze bisognose od a sostegno di progetti concordati con le prime.

12.3 La Federazione Nazionale potrà chiedere al Consiglio Centrale di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altri Consigli Centrali bisognosi od a favore di iniziative della Confederazione Internazionale nei Paesi più poveri.

12.4 È vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e fondi di alcun tipo. Ai soci saranno rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività, debitamente autorizzate e documentate.

12.5 In caso di estinzione di una Conferenza i relativi beni saranno trasferiti al Consiglio Centrale.

12.6 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 13 CARICHE

Tutte le cariche all'interno del Consiglio Centrale sono considerate un servizio ai confratelli ed ai poveri, sono prestate a titolo completamente gratuito e non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli strettamente societari.

Art. 14 PERSONALE DIPENDENTE

Le qualità di socio e quella di volontario esterno sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Consiglio Centrale.

CAPITOLO II

LE CONFERENZE

Art. 15 CONFIGURAZIONE

15.1 Le Conferenze sono il centro dell'azione e della formazione vincenziana. In esse si alimenta la vita spirituale dei soci, si mettono in comune le esperienze e si prende collegialmente ogni decisione.

15.2 Le Conferenze si costituiscono normalmente nell'ambito di una comunità, quale una parrocchia od un gruppo di parrocchie, un centro abitato, un'azienda, una scuola, ecc. Sono al servizio della comunità e cercano di stimolarne la crescita nel segno della carità e della solidarietà e per questo collaborano con altri gruppi ed associazioni. Le Conferenze hanno nel Parroco, in altro Sacerdote, in un religioso, una religiosa oppure in un diacono il proprio Consigliere Spirituale, che non può essere eletto ad alcuna carica della Conferenza. In mancanza, il Presidente, dopo aver consultato il Presidente del Consiglio Centrale, può incaricare un'altra persona che abbia ricevuto un'adeguata formazione.

15.3 Le Conferenze si compongono di un numero di soci superiore a tre e inferiore a trenta. Il Consiglio Centrale delibera gli opportuni accorpamenti o suggerisce divisioni.

15.4 Ogni Conferenza è responsabile delle proprie scelte operative e gestionali. Facendo parte di un unico Consiglio Centrale deve però rimanere unita nello spirito e nelle opere a tutte le altre Conferenze, adeguandosi alle direttive del Consiglio Centrale e della Federazione Nazionale, alimentando nel proprio interno lo spirito societario.

15.5 Ogni Conferenza risponde della propria funzionalità al Consiglio Centrale, con la quale concorda preventivamente iniziative e progetti diversi dall'attività ordinaria.

15.6 Ogni Conferenza deve valutare, almeno una volta all'anno, il servizio prestato e deve riflettere sul modo di migliorarlo. Deve studiare le tipologie delle nuove povertà ed i metodi per identificare ed avvicinare le persone in stato di necessità.

15.7 Ogni Conferenza elabora annualmente un rapporto sulle proprie attività ed un rendiconto economico-finanziario, che verranno trasmessi entro il 28 febbraio, unitamente al versamento delle quote associative, al Consiglio Centrale.

Art. 16 ISTITUZIONE ED ESTINZIONE DI CONFERENZE

16.1 L'istituzione di una Conferenza deve essere deliberata dal Consiglio Centrale.

16.2 L'istituzione deve essere comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, alla Confederazione Generale Internazionale, la quale delibererà l'avvenuta istituzione emettendo una apposita "Lettera di Aggregazione" alla Società.

16.3 Le Conferenze di nuova istituzione devono essere dedicate ad un Santo o Beato Patrono, ad esclusione di San Vincenzo De Paoli e del Beato Antonio Federico Ozanam.

16.4 L'estinzione di una Conferenza è deliberata dal Consiglio Centrale. Verrà comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, sino alla Confederazione Generale Internazionale.

Art. 17 RIUNIONI DELLE CONFERENZE

17.1 Le riunioni debbono tenersi ogni settimana o al massimo ogni due settimane, in spirito di fraternità, semplicità e gioia cristiana.

17.2 Ogni decisione viene adottata a maggioranza dei presenti.

17.3 Della riunione e delle decisioni adottate è redatto apposito verbale, conservato nella sede o in altro luogo idoneo deliberato dalla Conferenza.

17.4 Ogni riunione deve sempre comprendere i seguenti punti:

- La preghiera di inizio e di fine;
- Una lettura spirituale, che i presenti sono invitati a commentare, o una meditazione partecipata;
- La lettura e l'approvazione del verbale della riunione precedente;
- La lettura e l'approvazione dei conti presentati dal Tesoriere, con indicazione dei fondi disponibili e delle spese effettuate;
- La relazione delle visite fatte alle famiglie ed alle persone nel bisogno, seguita da una discussione volta a sempre migliorare i servizi resi dalla Conferenza;
- L'assegnazione da parte del Presidente, sentiti tutti i presenti, delle visite e dei compiti da effettuarsi prima della riunione successiva. Le visite saranno effettuate preferibilmente da due persone;
- Una colletta segreta;

Salvino Massimo

- h) L'esame della eventuale corrispondenza;
- i) Informazione su avvenimenti societari a tutti i livelli;
- j) Informazione su avvenimenti sociali, ecclesiali, amministrativi e politici riguardanti gli ambiti di intervento della Conferenza.

Art. 18 PRESIDENTE

18.1 Ogni Conferenza elegge tra i suoi membri, con voto segreto, nel corso di una riunione appositamente convocata, il proprio Presidente. Per la validità dell'elezione, è necessario che abbiano votato almeno i due terzi degli aventi diritto e che l'eletto abbia superato la metà delle preferenze espresse.

18.2 Il verbale della elezione, con le schede di votazione, deve essere trasmesso entro trenta giorni al Consiglio Centrale, il cui Presidente, coadiuvato dal Segretario, verifica la regolarità dell'elezione. In caso risultino irregolarità o siano segnalate da parte di un altro membro della Conferenza entro trenta giorni, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo al Presidente uscente ed a quello eletto.

18.3 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

18.4 Il Presidente è il rappresentante della Conferenza. È eleggibile qualsiasi socio maggiorenne, preferibilmente di età inferiore ad anni settanta.

18.5 L'incarico ha la durata di tre anni. Alla scadenza, il Presidente potrà essere rieletto una sola volta, per ugual periodo. Successivamente, allo scopo di garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio, dovrà essere sostituito. Potrà essere rieletto dopo una "vacatio" di almeno tre anni.

18.6 L'incarico è incompatibile con la posizione di "*ordinato in sacris*" e con incarichi di carattere politico. In caso di partecipazione ad elezioni per cariche politiche, il Presidente è sospeso dalla sua funzione e sostituito dal Vice Presidente sino alla data delle elezioni stesse.

18.7 Non è consentito essere contemporaneamente Presidente di più Conferenze, o di una Conferenza e del Consiglio Centrale.

18.8 Il Presidente:

- a) propone entro la riunione successiva alla sua elezione le candidature del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, ed eventuali altri collaboratori che saranno eletti dai membri della Conferenza tra i suoi membri;
- b) è il responsabile della compilazione del rendiconto morale e finanziario annuale;
- c) coordina l'attività della Conferenza e cura l'attuazione delle deliberazioni adottate dalla stessa.

Art. 19 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo o con sua delega, lo sostituisce a tutti gli effetti.

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua morte, dimissioni, impedimenti psico fisici che gli impediscono di svolgere la propria funzione, indicando entro due mesi nuove elezioni.

Art. 20 TESORIERE

Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale ed ha cura della conservazione dei registri contabili.

Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati.

Custodisce le risorse finanziarie della Conferenza, nei modi deliberati dalla stessa e in ogni caso tenendole rigorosamente separate da quelle personali.

Art. 21 SEGRETARIO

Il Segretario redige il verbale delle riunioni, utilizzando apposito registro.

Annota le generalità complete dei soci, la data di adesione e cessazione di appartenenza alla Società, comunicandole anche al Consiglio Centrale, provvede alla tenuta dell'archivio.

Art. 22 DIMISSIONI, DECADENZA E RIMOZIONE DEL PRESIDENTE

22.1 Alla scadenza del mandato del Presidente, se la Conferenza non ha provveduto alle elezioni, lo stesso

decade dalla carica.

22.2 Il Presidente di Conferenza può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza, con votazione a scrutinio segreto che ottenga l'approvazione della maggioranza assoluta dei soci della propria Conferenza. Copia del verbale della riunione in cui sia accolta la richiesta di rimozione, deve essere immediatamente trasmessa al Consiglio Centrale.

22.3 L'attivazione di tale procedura deve essere preventivamente richiesta da un membro della Conferenza e posta all'Ordine del Giorno della riunione successiva.

22.4 Il Presidente della Federazione Nazionale Italiana potrà, sentito il presidente del Consiglio Centrale, rinvocare dal suo incarico per gravi motivi un Presidente di Conferenza. Quest'ultimo cesserà immediatamente di esercitare le sue funzioni e potrà ricorrere contro la decisione al Comitato di Conciliazione Nazionale o al Presidente Generale Internazionale, analogamente a quanto previsto all'art. 9.

22.5 In tutte le ipotesi previste nel presente articolo, il Presidente sarà surrogato dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere ad indire nuove elezioni entro due mesi.

Art. 23 DIMISSIONI E RIMOZIONE DEL VICE PRESIDENTE, DEL TESORIERE E DEL SEGRETARIO

Si applica al Vice Presidente, al Tesoriere ed al Segretario la procedura di rimozione prevista per il Presidente. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere verranno immediatamente effettuate nuove elezioni.

Il mandato del nuovo eletto terminerà assieme a quello del Presidente.

CAPITOLO III

CONSIGLIO CENTRALE, COORDINAMENTO REGIONALE E FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 24 CONSIGLIO CENTRALE

24.1 Il Consiglio Centrale deve comprendere almeno cinque Conferenze, composte complessivamente da almeno quaranta soci, salvo che sia stata ottenuta una deroga a tale limite da parte della Federazione Nazionale.

24.2 Il Consiglio Centrale può nominare Responsabili di zona o di settore di attività, aventi compiti di coordinamento e di raccordo con il Consiglio Centrale.

24.3 Sono Organi del Consiglio Centrale:

- l'Assemblea;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato di Conciliazione.

Art. 25 COORDINAMENTI REGIONALI O INTERREGIONALI

25.1 Quando nella regione esistono almeno tre Consigli Centrali verrà costituito un Coordinamento Regionale.

25.2 Quando nella regione esistono meno di tre Consigli Centrali gli stessi si uniranno ai Consigli Centrali di una regione limitrofa costituendo un Coordinamento Interregionale, salvo che nelle isole.

25.3 I Consigli Centrali con più di 100 soci esistenti in regioni prive di altri Consigli Centrali o nelle isole potranno non entrare in alcun coordinamento Regionale o Interregionale. I loro Presidenti faranno parte del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale.

25.4 Qualora in una regione esistano almeno otto Consigli Centrali e vi sia necessità di avere rapporti con enti a livello regionale, potrà essere costituita una Federazione Regionale. A tutti gli effetti interni della Federazione Nazionale, il Presidente della Federazione Regionale sarà equiparato al Coordinatore Regionale o Interregionale.

25.5 I compiti e le funzioni dei Coordinamenti o delle Federazioni Regionali sono specificati nello Statuto della Federazione Italiana.

Solaini Massimo

Art. 26 FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

L'unità tra tutte le Conferenze ed i Consigli Centrali d'Italia è assicurata dalla Federazione Nazionale Italiana.

Art. 27 COMPITI DEL CONSIGLIO CENTRALE

27.1 Il Consiglio Centrale è al servizio delle Conferenze per aiutarle a realizzare gli obiettivi statuari. Rispetta le linee guida deliberate dalla Federazione Nazionale Italiana, a cui risponde della propria funzionalità.

27.2 Il Consiglio Centrale:

- a) anima, sostiene ed incoraggia l'azione delle Conferenze, e coordina l'attività delle Conferenze impossibilitate a perseguire le finalità proprie, ricercando le eventuali risorse umane per il loro raggiungimento;
- b) promuove la loro partecipazione alla vita della chiesa locale e la loro collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti al loro livello;
- c) mantiene costanti rapporti con le Conferenze, visitandole con frequenza e riunendole periodicamente tra loro; verifica inoltre la loro operatività;
- d) cura la formazione dei vincenziani, mediante corsi organizzati in proprio o promossi da altri organismi pubblici o privati, nel rispetto delle linee guida elaborate dalla Federazione Nazionale Italiana;
- e) suscita la creazione di nuove Conferenze;
- f) gestisce servizi ed opere rispondenti agli scopi del Consiglio Centrale, direttamente o tramite una Conferenza all'uopo delegata;
- g) favorisce la nascita di nuove iniziative;
- h) collabora con le istituzioni pubbliche e private operanti al proprio livello;
- i) partecipa, al suo livello territoriale, a Consulte, Comitati, Coordinamenti con altri enti del Terzo settore, collaborando con gli stessi per la realizzazione di iniziative comuni; ove necessario ne promuove la creazione;
- j) può curare la pubblicazione di periodici, stampati e sussidi audiovisivi finalizzati agli scopi della Società di San Vincenzo De Paoli;

Art. 28 ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO CENTRALE

28.1 L'Assemblea del Consiglio Centrale, composta da tutti i soci, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

28.2 L'Assemblea dovrà altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci ai sensi dell'art. 20 del codice civile.

28.3 Nei casi previsti al punto precedente, in caso di inerzia del Presidente, decorsi quindici giorni dalla richiesta, l'Assemblea può essere convocata da chi aveva presentato la richiesta stessa.

28.4 L'Assemblea è convocata tramite lettera contenente l'ordine del giorno, inviata a mezzo posta anche elettronica, almeno quindici giorni prima all'indirizzo indicato dal socio, facendo fede la data di spedizione.

28.5 Tutte le Assemblee sono "ordinarie", tranne quelle aventi all'Ordine del Giorno la modifica dello statuto, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione, l'elezione delle cariche sociali che sono Assemblee Straordinarie. Le Assemblee Straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo quanto stabilito nei rispettivi articoli che regolano la materia.

28.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui la legge o il presente Statuto prescrivano maggioranze diverse.

28.7 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo prescrive il presente Statuto o lo richiedano almeno due dei suoi soci e non contrasti con disposizioni di legge.

28.8 L'Assemblea del Consiglio Centrale ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente e gli altri organi del Consiglio Centrale, stabilendo il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- b) stabilire le linee di indirizzo e verificare la loro attuazione, valutando almeno una volta all'anno il servizio fornito e ricercando ogni possibile miglioramento con particolare attenzione ai nuovi tipi di povertà;
- c) approvare i rendiconti economico-finanziari o i bilanci consuntivi e preventivi, nei quali debbono comparire i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- d) deliberare l'entità delle quote sociali, escluse quelle di spettanza della Federazione Nazionale Italiana e della Confederazione Generale Internazionale;
- e) eleggere i membri del Comitato di Conciliazione, oppure deliberare di utilizzare l'esistente Comitato di

Conciliazione Nazionale;

f) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione e, comunque, qualsiasi spesa eccedente il limite stabilito dalla stessa Assemblea con propria delibera;

g) deliberare l'iscrizione al Registro unico nazionale Terzo settore, dandone comunicazione alla Federazione Nazionale;

h) deliberare lo scioglimento del proprio Consiglio Centrale con le maggioranze previste dalla legge;

i) deliberare le modifiche allo Statuto con le modalità previste all'art. 43;

l) eleggere i membri dell'Organo di Controllo, ove esistente, come previsto all'art. 38;

m) deliberare l'acquisto o la vendita di beni immobili;

n) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti; la votazione avverrà a scrutinio segreto.

o) approvare eventuali regolamenti per lo svolgimento dei lavori assembleari.

28.9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 29 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CENTRALE

29.1 Il Presidente del Consiglio Centrale è eletto dall'Assemblea tra i soci maggiorenni, preferibilmente di età inferiore ad anni settanta. Il suo mandato dura tre anni.

29.2 Alla scadenza, il Presidente potrà essere rieletto una sola volta per ugual periodo. Allo scopo di garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio, solo in casi eccezionali, e dopo aver tentato inutilmente di effettuare le elezioni, il Presidente della Commissione Elettorale potrà richiedere alla Federazione Nazionale di prorogare il mandato del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza per un anno.

29.3 Con adeguato anticipo l'Ufficio di Presidenza Consiglio Centrale nomina una Commissione Elettorale composta da tre soci, che ha il compito di:

- a) raccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati;
- b) predisporre un breve curriculum vitae dei candidati e trasmetterlo agli aventi diritto al voto;
- c) stabilire tempi e modi della votazione.

29.4 Il voto deve avvenire a scrutinio segreto in una Assemblea appositamente convocata o a mezzo posta.

29.5 La Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede, compila il verbale di elezione e lo trasmette unitamente all'elenco degli aventi diritto al voto fornito dal Consiglio Centrale, alla lista elettorale contenente le annotazioni di avvenuta partecipazione al voto, alla Federazione Nazionale. Copia del verbale viene inviata anche al Coordinatore Regionale. Le schede elettorali dovranno essere conservate dal Consiglio Centrale per tutta la durata del mandato, a disposizione per eventuali verifiche.

29.6 Nel caso che in cui alla prima votazione nessuno dei candidati ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, la votazione dovrà essere ripetuta nella stessa Assemblea, restringendo la scelta tra i due candidati che avevano riportato il maggior numero di voti, bastando per essere eletto la maggioranza dei votanti.

29.7 Il Presidente della Federazione Nazionale, coadiuvato dal Segretario verifica la regolarità dell'elezione. In caso risultino irregolarità o siano segnalate da parte di un altro membro del Consiglio Centrale entro trenta giorni, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo alla Commissione Elettorale ed al Presidente eletto.

29.8 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

29.9 Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti il Consiglio Centrale e:

- a) compie tutti gli atti giuridici ed amministrativi derivanti dalla carica;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea del Consiglio Centrale e dell'Ufficio di Presidenza;
- c) vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, dopo aver consultato i membri del proprio Ufficio di Presidenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- f) verifica e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
- g) rappresenta legalmente il Consiglio Centrale nei confronti di terzi ed in giudizio;
- h) è membro di diritto del Coordinamento Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale e dell'Assemblea della Federazione Nazionale;

Solano Massimo



- i) nomina il Consigliere Spirituale, in accordo con la competente autorità religiosa;
- j) esamina, con la collaborazione del Tesoriere e del Segretario, i rendiconti finanziari e morali delle Conferenze e, dopo averne informato l'Ufficio di Presidenza, li trasmette con un commento al Coordinamento Regionale/Interregionale o alla Federazione Regionale;
- k) potrà stabilire dei limiti di spesa oltre i quali le Conferenze dovranno richiedere un preventivo parere di un incaricato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale o di un esperto da lui designato;
- l) visita personalmente, o tramite un proprio delegato, le Conferenze, intervenendo almeno una volta all'anno alle loro riunioni, tenendo così vivo il collegamento e fornendo eventuali aiuti;
- m) potrà in qualsiasi momento avere accesso ad ogni tipo di corrispondenza che la Conferenza abbia spedito a nome della Società;
- n) promuove lo spirito vincenziano presso i giovani, eventualmente nominando un incaricato di età preferibilmente inferiore ai trentacinque anni;
- o) autorizza il rimborso delle spese sostenute dai soci in conformità a quanto previsto all'art. 12.4.
- 29.10 In caso di morte, assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, analogamente a quanto previsto all'art. 19.
- 29.11 Si applicano al Presidente del Consiglio Centrale gli articoli 18.6 e 22, sostituendo "Consiglio Centrale" a "Conferenza". Il Presidente del Consiglio Centrale sarà inoltre dichiarato decaduto qualora non convochi regolarmente l'Assemblea o l'Ufficio di Presidenza del proprio Consiglio Centrale o non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Coordinamento Regionale o a tre assemblee consecutive della Federazione Nazionale Italiana. In tutte le ipotesi sopra previste, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere ad indire nuove elezioni entro due mesi.

Art. 30 UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CENTRALE

30.1 L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio Centrale, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, oltre ad almeno un altro socio. I suoi componenti diversi dal Presidente sono eletti tra i soci dall'Assemblea nella stessa riunione e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente nell'articolo precedente. La durata del loro incarico è di tre anni, sempre rinnovabili. Qualora il Presidente non termini il suo mandato, verrà eletto unitamente al successore, un nuovo Ufficio di Presidenza.

30.2 Fanno altresì parte dell'Ufficio di Presidenza, i Responsabili di zona o di settore di attività, se esistenti, senza diritto di voto.

30.3 Può far parte dell'Ufficio di Presidenza qualsiasi socio maggiorenne, che non sia coniuge o parente in linea retta con il Presidente.

30.4 L'Ufficio di Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

30.5 La riunione può anche avvenire tramite collegamento in videoconferenza o altri mezzi equivalenti.

30.6 L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti.

30.7 L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui il presente Statuto prescriba maggioranze diverse.

30.8 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo richieda un membro.

30.9 Tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza diversi dal Presidente saranno dichiarati decaduti in caso di mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'Ufficio stesso e potranno essere rimossi con la stessa procedura prevista all'art. 23 con votazione a scrutinio segreto dell'Assemblea del Consiglio Centrale.

30.10 In caso di decesso, dimissioni, decadenza od esclusione di un membro dell'Ufficio di Presidenza diverso dal Presidente, subentrerà il primo tra i candidati non eletti. In mancanza l'Assemblea eleggerà il nuovo componente, nella prima riunione utile.

Art. 31 COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- coadiuvare il Presidente in ogni sua attività;
- predispone il rendiconto economico-finanziario o il bilancio consuntivo, nonché il bilancio annuale di previsione corredati dalle relazioni del Tesoriere, da sottoporre entrambi all'Assemblea del Consiglio Centrale;
- predispone le linee guida annuali da sottoporre all'Assemblea;



- d) attuare le linee guida approvate dall'Assemblea;
- e) determinare il programma di lavoro e la sua attualizzazione, in base alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea del Consiglio Centrale;
- f) deliberare la stipula di convenzioni con l'Ente Pubblico, nel rispetto delle leggi e normative statali e regionali, quando è necessario ed utile per gestire servizi e/o realizzare progetti. Delle convenzioni stipulate dal Consiglio Centrale deve essere data preventiva informazione al Coordinatore Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale e poi trasmessa copia al Presidente della Federazione Nazionale;
- g) deliberare spese anche di straordinaria amministrazione entro il limite stabilito dall'Assemblea come previsto all'art. 28.8 lett. f);
- h) deliberare l'assunzione, il licenziamento e stabilire le mansioni dell'eventuale personale dipendente secondo le esigenze del Consiglio Centrale stesso;
- i) nominare i membri della Commissione Elettorale, come previsto all'art. 29.3;
- j) deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- k) deliberare l'istituzione di nuove Conferenze operanti nel proprio territorio, trasmettendo la richiesta di aggregazione come previsto all'art. 16.2;
- l) deliberare la chiusura delle Conferenze, comunicandolo alla Federazione Nazionale;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) decidere di agire o resistere in giudizio nonché transigere e conciliare anche avanti organismi di mediazione;
- o) deliberare l'accettazione di eredità con beneficio di inventario e donazioni;
- p) compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento delle finalità del Consiglio Centrale, che non siano di competenza specifica di altri organi.

ART. 32 VICE PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO CENTRALE

Il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario svolgono rispettivamente le funzioni specificate agli articoli 19, 20 e 21.

Art. 33 GRUPPI DI SERVIZIO

33.1 Nell'ambito del Consiglio Centrale possono essere costituiti gruppi che svolgono attività particolari o curano l'approfondimento di specifiche problematiche con l'obiettivo di diffonderne la conoscenza alle altre Conferenze, per le quali rappresentano supporto e punto di riferimento.

33.2 La loro costituzione deve essere approvata dall'Ufficio di Presidenza e ne deve essere data informazione all'Assemblea ed al Coordinamento Regionale.

Art. 34 OPERE E STRUTTURE OPERATIVE INTERNE

All'interno del Consiglio Centrale possono esistere opere o strutture gestite direttamente dal Consiglio Centrale stesso o tramite proprie Conferenze, che non possono svolgere attività commerciale.

Art. 35 DELEGATI REGIONALI GIOVANI

Tutti i soci di età inferiore ai trentacinque anni, parteciperanno all'elezione di un Delegato Regionale Giovani del Coordinamento Regionale o Interregionale o Federazione Regionale, il quale farà parte di diritto del Comitato Nazionale Giovani della Federazione Nazionale.

Il Delegato Regionale Giovani, è eletto con le modalità previste nell'articolo 27.11 dello Statuto della Federazione Nazionale.



CAPITOLO IV

CONSIGLIERE SPIRITUALE

Art. 36 CONSIGLIERE SPIRITUALE

Il Consiglio Centrale deve essere assistito da un Consigliere Spirituale, opportunamente scelto tra i sacerdoti, i religiosi, le religiose oppure i diaconi, in accordo con la competente autorità religiosa.

So Cal Bessie

Art. 37 COMPITI

Il Consigliere Spirituale, annunciando la Parola custodisce e promuove la comunione all'interno del Consiglio Centrale.

Partecipa, senza diritto di voto a tutte le riunioni delle Conferenze e del Consiglio Centrale. Non può essere eletto ad alcuna carica sociale.

Il Consigliere Spirituale del Consiglio Centrale può promuovere incontri dei Consiglieri Spiritualisti delle varie Conferenze.

CAPITOLO V

ALTRI ORGANI STATUTARI

Art. 38 ORGANO DI CONTROLLO

38.1 Qualora il Consiglio Centrale sia iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore dovrà avere un Organo di Controllo – monocratico o collegiale – eletto dall'Assemblea per la durata di cinque anni, rinnovabili.

38.2 L'Organo di Controllo esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 39 COMITATO DI CONCILIAZIONE

39.1 Il Comitato di Conciliazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, preferibilmente tra soci con adeguata anzianità vincenziana e competenze legali. Gli eletti non dovranno ricoprire nessuna carica all'interno del Consiglio Centrale. Qualora il Consiglio Centrale non sia in grado di eleggere quest'organo, potrà affidarne i compiti al Comitato di Conciliazione Nazionale.

39.2 Il Comitato di Conciliazione è l'organo competente per deliberare l'espulsione di un socio nei casi previsti all'art. 9.

39.3 Ogni socio ed ogni Conferenza potrà ricorrere al Comitato di Conciliazione per dirimere eventuali controversie interne al Consiglio Centrale, oltre che per tutti i casi previsti nel presente Statuto.

39.4 Tutti i soci, avendo accettato di far parte del Consiglio Centrale e nel rispetto del suo buon nome e delle finalità che la ispirano, si impegnano a rispettare le decisioni del Comitato di Conciliazione, evitando di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per tutte le controversie demandate alla competenza del Comitato di Conciliazione.

39.5 Il ricorso all'Autorità Giudiziaria in sede civile comporterà l'esclusione automatica dal Consiglio Centrale del socio che l'ha proposta.

Art. 40 LASCITI E DONAZIONI

40.1 Il Consiglio Centrale può beneficiare di eredità, lasciti, e donazioni immobiliari, se regolarmente iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore, tenendo comunque conto delle deliberazioni in materia emanate dall'Assemblea Nazionale.

40.2 Nel caso in cui il Consiglio Centrale non sia invece iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore, l'acquisizione di eredità, lasciti, e donazioni immobiliari dovrà avvenire tramite l'organismo appositamente costituito, al momento denominato "Associazione la San Vincenzo", riconosciuta con D.P.R. 1532 del 18/12/61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 6 febbraio 1962, attualmente con sede a Milano – Via Pisacane, 32.

40.3 Il Consiglio Centrale qualora sia beneficiario di beni immobili intestati a l' "Associazione la San Vincenzo" diventerà socio di quest'ultima e sarà tenuto al pagamento delle quote regolarmente deliberate ed a rimborsare tutte le spese gestionali afferenti agli immobili.

40.4 In ogni caso la vendita di un bene immobile dovrà essere preventivamente deliberata dal Consiglio Centrale, nel corso di un'Assemblea appositamente convocata in cui ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, ed autorizzata dal Presidente della Federazione Nazionale Italiana.

Art. 41 EVENTI VINCENZIANI

Il Consiglio Centrale celebrerà comunitariamente le cerimonie liturgiche vincenziane durante l'anno.

Art. 42 RISPETTO DELLE LEGGI

Il Consiglio Centrale è disciplinato dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.

Art. 43 MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto del Consiglio Centrale potrà essere modificato dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, previa autorizzazione in tal senso della Federazione Nazionale Italiana.

ART. 44 REGOLAMENTO

Qualora il Consiglio Centrale rediga un proprio regolamento, come consentito all'art. 28.8 lett. m, esclusivamente integrativo del presente Statuto, lo stesso dovrà essere approvato dall'Assemblea con le stesse modalità previste per lo Statuto e trasmesso al Presidente della Federazione Nazionale.

ART. 45 CONFORMITÀ ALLE REGOLE INTERNAZIONALI

Il presente Statuto è conforme allo schema di Statuto approvato dalla Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV, il quale, a sua volta, ha ricevuto in data 4 marzo 2019 l'approvazione della Sezione Permanente del Consiglio Generale Internazionale. Il suo contenuto deriva dalla "Regle" e dallo Statuto Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli ai quali è allegato. I tre documenti formano un unico documento legale.

Solaini Massimo



REGISTRATO A IMPERIA
il 24 GIUGNO 2023
al N. 186115

La presente copia consta di 15 fogli ed è conforme
all'originale firmato ai sensi di legge, in carta libera per gli usi
consentiti dalla legge.

IMPERIA 26 GIUGNO 2023

[Handwritten signature]

